

COMUNE DI MASSA MARTANA
- Provincia di Perugia -



L'organo di revisione Dott. Giovanni Merletti
Verbale n. 26 del 6/12/2019

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PREINTESA DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO E COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019

Il Revisore Unico dott. Giovanni Merletti,

richiamata

la delibera consiliare n. 63 del 27/12/2016, con la quale il sottoscritto è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Massa Martana per il triennio 27/12/2016 – 26/12/2019;

visti

- l' art. 40, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs n. 150/2009, recante:
 - o al comma 3-quinquies: "...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
 - o al comma 3-sexies: "...A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"
- l' art. 40-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs n. 150/2009, recante al comma 1: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."
- l' art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, recante al comma 2: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del

merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

Preso atto

- della **richiesta di parere**, trasmessa al Revisore per posta elettronica dalla Dirigente del Servizio Finanziario in data 03.12.2019;
- della **delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019**, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- della **delibera della Giunta Comunale n. 30 del 19/03/2019**, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019 parte finanziaria ;
- della **delibera di Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2019** con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2019/2021;
- della **delibera di Giunta Comunale n. 133 del 12/11/2019**, contenente gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2019;
- della **determinazione del Servizio Finanziario n. 457 del 22.11.2019**, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale per l'anno 2019
- dell'**attestazione** del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;

Preso visione:

- della preintesa accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2019, sottoscritta dalle parti in data 03/12/2019,
- della relativa bozza di regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche;
- della relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2019;

Richiamate:

-
- La Guida Aran 2013 relativa alla procedura della contrattazione decentrata integrativa - Comparto Regioni e Autonomie locali;
 - La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012, avente ad oggetto :
"Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi"
 - La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8.05.2015, avente ad oggetto :
"Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013."
 - L'art. 8 del del CCNL del 21/05/2018;
 - L'art. 67 del D.L. 112/2008, come convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133,

verificato:

- la sussistenza della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;
- il rispetto dei limiti di spesa del Fondo e delle previsioni normative e contrattuali in materia di progressioni orizzontali;

esprime parere favorevole

sulla compatibilità della spesa, prendendo atto della regolarità economico - finanziaria delle risorse da utilizzare per l'applicazione dell'accordo in esame, in relazione ai vincoli di bilancio.

Massa Martana, 6 dicembre 2019

Il Revisore Unico

